

INQUINAMENTO ATMOSFERICO: IMPIANTI ED ATTIVITÀ IN DEROGA **NEL NUOVO TESTO UNICO AMBIENTALE**

A cura della dott.ssa Gilda Zennaro

Dopo aver previsto l'obbligo generale d'autorizzazione per tutti gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera (art. 269, comma 1), la nuova normativa prevede una serie di deroghe o di limitazioni e diverse modulazioni di tale obbligo.

A) IMPIANTI ED ATTIVITÀ ESENTI DALL'AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE IN ATMOSFERA.

In primo luogo, sono previste alcune categorie di impianti e attività che non sono soggette ad alcuna autorizzazione: l'elenco di queste categorie non è unico, ma frazionato in diverse parti del Decreto legislativo e dei suoi allegati.

In particolare, sono esclusi dall'obbligo di autorizzazione:

- 1) gli impianti disciplinati rispettivamente dal Dlgs. 59/2005 sull'autorizzazione integrata ambientale e quelli disciplinati dal D.lg. n.133/2005 in materia di incenerimento dei rifiuti (art. 267 comma 2 e 3);
- 2) gli impianti elencati nel comma 14 dell'art. 269, consistenti: a) in una serie di categorie di impianti di combustione; b) negli impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota (purché non vi sia emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte V del decreto).
- 3) i depositi di oli minerali, compresi i gas liquefatti, che sono tuttavia comunque tenuti ad adottare misure per il contenimento delle emissioni diffuse (art. 269, comma 16)
- 4) gli impianti destinati alla difesa nazionale (art. 272, comma 5)
- 5) gli sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro (art. 272, comma 5)

- 6) gli impianti di distribuzione dei carburanti (art. 272, comma 5), ai quali tuttavia si applicano le disposizioni contenute negli artt. 276 e 277 del decreto, con riferimento ai Composti Organici Volatili
- 7) gli impianti e le attività elencati nella parte I dell'allegato IV alla parte V del decreto (art. 272, comma 5), il quale contiene un elenco simile, ma non identico, a quello precedentemente compreso nell'allegato I del Dpr 25 luglio 1991 "*Attività ad inquinamento atmosferico poco significativo*".

Occorre, tuttavia, rilevare, per quanto riguarda quest'ultima categoria d'impianti e attività, che l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione non ricorre nel caso in cui vengano utilizzati preparati e sostanze classificati dalla normativa sui rifiuti come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ed ai quali siano state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 (art. 1 della parte I dell'allegato IV della parte V).

Fermo rimane che l'autorità competente ha facoltà di prescrivere, attraverso un provvedimento generale (che tuttavia non può riguardare le attività agricole, di allevamento e alimentari menzionate nelle ultime lettere dell'elenco), che per questi impianti il gestore effettui una comunicazione preventiva circa l'inclusione nell'elenco e la data di messa in esercizio o di avvio (art. 272, comma 1).

B) IMPIANTI ED ATTIVITÀ SOGGETTE ALL'AUTORIZZAZIONE GENERALE.

L'Art.272 prevede, in secondo luogo, alcuni impianti ed attività da sottoporre all'autorizzazione generale, ossia autorizzati dall'autorità competente tramite un procedimento complesso, costituito da provvedimenti di carattere generale, che determinano modalità, limiti e prescrizioni di esercizio per determinate categorie di impianti, e comunicazioni (sostitutive di provvedimento permissivo) a cura delle imprese interessate, le quali attestano la conformità alle suddette prescrizioni tecniche.¹

L'autorità competente **può** adottare tali autorizzazioni di carattere generale (contenenti valori limite, prescrizioni, tempi di adeguamento e metodi di campionamento e analisi) per "*specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione*" (art. 272, comma 2).

¹ Manuale di diritto Ambientale , Paolo Dell'Anno, Cedam 2004 pg.434

Questa facoltà diviene però, per l'autorità competente, **un obbligo** (da adempiere entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo) per una serie di impianti e attività, per i quali inoltre, in caso di mancata adozione dell'autorizzazione generale, è previsto il possibile intervento sostitutivo del Ministero dell'ambiente.

L'elenco degli impianti e delle attività in questione (che non devono in ogni caso comportare l'emissione delle sostanze indicate dal comma 4 dell'art. 272) è compreso nella parte II dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo, ed è estremamente simile (ma non identico: sono state corrette alcune imprecisioni) al previgente elenco delle "**Attività a ridotto inquinamento atmosferico**" contenuto nell'allegato 2 del Dpr 25 luglio 1991.

I gestori degli impianti e delle attività in questione devono obbligatoriamente presentare all'autorità competente, almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione o dell'avvio, una domanda di adesione all'autorizzazione generale, che deve poi essere rinnovata ogni quindici anni (art. 272, comma 3).

Gilda Zennaro

Publicato il 22 luglio 2002